



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 19-01-2022

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 13.01.2022.

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 2 del 12/01/2022 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Francavilla di Sicilia, con attivazione della DAD dal 13 gennaio fino al 23 gennaio 2022", così come modificata con Ordinanza Sindacale n. 3 del 13/01/2022 ad oggetto: "Modifica Ordinanza Sindacale n. 02 del 12.01.2022. "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la sospensione dell'attività didattica in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Francavilla di Sicilia, con attivazione della DAD dal 13 gennaio fino al 23 gennaio 2022", è stato ordinato:

- Da giovedì 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la sospensione dell'attività didattica in presenza degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
- Durante il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche mediante la DAD, salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- La conseguente sospensione del connesso servizio comunale di refezione scolastica;
- Le superiori disposizioni hanno efficacia dal 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 compreso;

VISTO il monitoraggio effettuato dall'Ufficio scolastico regionale su 706 istituzioni scolastiche, pari all'86% del totale;

CONSIDERATO che anche alla luce di questi dati il governo regionale, pur comprendendo le preoccupazioni che hanno ispirato, dopo la conclusione dei lavori dell'ultima task force, la restrittiva condotta dei sindaci, ha confermato il proprio intendimento di favorire la ripresa delle attività in presenza, nel rispetto delle intervenute disposizioni nazionali e dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7 gennaio;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ha ribadito l'importanza della scuola in presenza, al fine di garantire un percorso equilibrato di crescita e una piena realizzazione del progetto di vita di ogni alunno;

RILEVATO che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP MESSINA ha ribadito che benché gli indici dei contagi sia elevato in tutto il territorio provinciale, non si ha evidenza in atto di focolai nella popolazione scolastica e pertanto non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'attività didattica in presenza;

VISTO l'art.2 della sopra citata ordinanza del Presidente della Regione, n. 1 del 7 gennaio 2022, rubricato "Disposizioni per il sistema scolastico", che così stabiliva: "Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni";

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia, la n. 5 del 18 gennaio 2022, che all'art. 2, rubricato "Disposizioni Finali", al primo comma testualmente statuisce " L'art.2 dell'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 è abrogato a decorrere dal 19 gennaio 2022, per l'effetto applicandosi integralmente nel territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge n.111/2021, come convertito in legge n.133/2021";

RAVVISATA pertanto, sulla base delle su esposte motivazioni e del mutato contesto normativo di riferimento, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 13/01/2022;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art. 21-quinquies "Revoca del provvedimento" della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 13/01/2022 e di conseguenza il ripristino delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale da giovedì 20 gennaio 2022;
- La temporanea sospensione del servizio comunale di refezione scolastica, a causa della non potabilità dell'acqua, giusta ordinanza sindacale n.48 del 29-12-2021;

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Francavilla di Sicilia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata per opportuna e dovuta conoscenza e per ogni eventuale provvedimento consequenziale di competenza:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- A S.E. Prefetto di Messina;
- Al Sig. Questore di Messina;
- Ai Dirigenti scolastici;
- Al Comando dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia;
- Al Comando di Polizia Municipale di Francavilla di Sicilia
- Al Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- Al Commissario ad acta per l'emergenza Covid per la provincia di Messina
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Pulizzi